

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA SPEZIA

Statuto del Dipartimento “Organismo di Mediazione”

Art. 1 – Disposizioni preliminari.

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia (d'ora in avanti C.d.O.) istituisce, quale organismo di mediazione, apposito Dipartimento.

Art. 2 – Denominazione e sede del Dipartimento “O.d.M.”.

1. Tale dipartimento è denominato Dipartimento “Organismo di Mediazione” del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia (d'ora in avanti Dipartimento “O.d.M.”).

2. Il Dipartimento “O.d.M.” svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati salvo diversa disposizione di quest'ultimo.

Art. 3 – Composizione del Dipartimento “O.d.M.”.

1. Il dipartimento “O.d.M.” è composto da cinque membri nominati dal C.d.O. scelti tra i suoi componenti.

2. I componenti del Dipartimento “O.d.M.” svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

3. Al suo interno il Dipartimento “O.d.M.” elegge a maggioranza di voti il Presidente ed il Segretario.

4. I componenti del Dipartimento “O.d.M.” restano in carica in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O..

Art. 4 – Funzioni del Presidente.

1. Il Presidente convoca e coordina le sedute del Dipartimento “O.d.M.” fissando i punti all'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti del Dipartimento “O.d.M.”.

Art. 5 – Funzioni del Segretario.

1. Il Segretario coadiuva il presidente, tiene il registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Dipartimento “O.d.M.” e provvede alla custodia dei relativi registri.

Art. 6 – Convocazione del Dipartimento “O.d.M.”.

1. Il Dipartimento “O.d.M.” viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, con comunicazione scritta, ovvero telefonica.
2. Il Dipartimento “O.d.M.” è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.
3. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all’Albo degli Avvocati.
4. Le riunioni del Dipartimento “O.d.M.” sono verbalizzate in apposito registro che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella Segreteria.
5. Le decisioni del Dipartimento “O.d.M.” sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del presidente o del suo facente funzioni.

Art. 7 – Compiti del Dipartimento “O.d.M.”.

1. Il Dipartimento “O.d.M.” è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l’Elenco dei Mediatori.
2. Il Dipartimento “O.d.M.” è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a Euro 500.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione.
3. Il Dipartimento “O.d.M.” ha i seguenti compiti:
 - a) formare l’elenco dei Mediatori;
 - b) tenere il registro degli affari di mediazione;
 - c) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori;
 - d) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;
 - e) vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
 - f) provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dell’interessato dall’esercizio dell’opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall’Elenco dei Mediatori;
 - g) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato e a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione esperito dal Mediatore designato;
 - h) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
 - i) predisporre il bilancio con rendiconto contabile finanziario;
 - l) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
 - m) determinare la misura dei costi di amministrazione del Dipartimento “O.d.M.” e dell’onorario del Mediatore.

Art. 8 – Elenco dei Mediatori.

1. Il Dipartimento "O.d.M." si avvale per svolgere le sue funzioni di un Elenco di Mediatori composto da almeno cinque Avvocati del Foro della Spezia.
2. Il Dipartimento "O.d.M." è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati.
3. Il Dipartimento "O.d.M." deve, comunque, provvedere nel mese di gennaio di ogni anno all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.
3. L'Elenco aggiornato deve essere inviato entro 10 giorni dalla compilazione al Ministero competente.

Art. 9 - Mediatore.

1. Il Mediatore deve essere un Avvocato iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine della Spezia (ad esclusione dei Consiglieri dell'Ordine, per la durata del loro mandato) e deve aver frequentato con profitto i corsi di formazione tenuti dai soggetti a ciò abilitati ed inseriti negli elenchi dal Ministero della Giustizia e successivi corsi di aggiornamento.
2. Il Mediatore deve attenersi al Regolamento del Dipartimento "O.d.M."
3. Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.
4. E' fatto divieto al Mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.
5. Il Mediatore non deve:
 - a) aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
 - b) aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
 - c) essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - d) essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - e) aver riportato sanzioni disciplinari.

Art. 10 – Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco.

1. Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento con delibera del Dipartimento "O.d.M." è immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro Mediatore all'uopo designato.
2. Il Mediatore viene pertanto invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria il Dipartimento "O.d.M." può assumere, nei confronti del Mediatore, le seguenti determinazioni:
 - a) riammissione a svolgere le proprie funzioni;
 - b) cancellazione dall'Elenco dei Mediatori nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.
3. Nel caso di esposto di una delle parti interessate, il Dipartimento "O.d.M." provvede nel più breve tempo possibile a sentire sui fatti esposti il Mediatore interessato e può assumere le seguenti determinazioni:
 - a) consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;

b) sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

4. Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione.

Art. 11 – Riservatezza del procedimento.

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.

Art. 12 – Personale dipendente.

1. Il Dipartimento "O.d.M." si avvale per la segreteria di personale dipendente proprio, diverso da quello del Consiglio dell'Ordine.

2. I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati.

3. E' fatto divieto ai dipendenti di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 13 – Dei mezzi del Dipartimento "O.d.M."

1. Il Dipartimento "O.d.M." per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale propri.

2. E' tenuto a dotarsi di un registro anche informatico su cui annotare le entrate e le uscite.

3. Il C.d.O. eroga un contributo di Euro 5.000,00 per consentire la costituzione e l'avviamento del Dipartimento "O.d.M."

Art. 14 – Entrate e uscite.

1. Sono entrate del Dipartimento "O.d.M." i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

2. Sono uscite del Dipartimento "O.d.M." i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, le spese del personale, le spese di cancelleria, le spese postali e telefoniche, altri costi derivanti dall'attività del Dipartimento.

3. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del Dipartimento "O.d.M.", previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario.

4. Le entrate del Dipartimento "O.d.M." potranno essere utilizzate per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del C.d.O.

La Spezia, 31 marzo 2011

Il Consigliere Segretario
Avv Carmelo Maurizio SERGI
F.TO

Il Presidente
Avv. Federica EMINENTE F.TO